

# **TI\_GERICHTE INC.2006.45503 vom 18. Oktober 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-10-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2006.45503](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2006.45503)

FR: TI\_GERICHTE INC.2006.45503 du 18 octobre 2006

IT: TI\_GERICHTE INC.2006.45503 del 18 ottobre 2006

## **Regeste**

Prove

## **Erwägungen**

### **E. 4**

Dal punto di vista psichiatrico forense, presenta il prevenuto un fondato pericolo di commettere nuovi reati?

#### **E. 4.3**

e 4.4); - con lo scritto impugnato, il Procuratore pubblico ha respinto le richieste ritenendo i quesiti completi e sufficienti e rinviando l'accusato alla possibilità di far capo ad una perizia di parte; - con il presente reclamo (doc. 1, inc. GIAR 455.2006.3), l'accusato chiede la riformulazione dei quesiti peritali così come proposti e l'assegnazione al perito di un termine di 30 giorni; il reclamante fa valere una violazione/errata applicazione dell'art. 146 CPP (nonché degli artt. 6 CEDU e 176 cpv. 1 CPP) ritenendo, da un lato suo diritto proporre rettifiche e aggiunte ai quesiti peritali posti dal magistrato inquirente in sede di perizia giudiziaria (a suo dire volte ad eliminare ogni ipotesi di possibile influenza - del quesito sull'esito del lavoro peritale - e non suscettibili di turbare il buon andamento dell'istruzione), dall'altro indicando che la necessità di fissare un termine è previsto dalla legge; - con scritto del 20 novembre 2006, il Procuratore pubblico segnala di non avere particolari osservazioni e rinvia alla decisione impugnata, di cui chiede conferma; - il reclamo, presentato tempestivamente dall'accusato è ricevibile in ordine; - la decisione impugnata, limitandosi a dichiarare completezza dei quesiti posti e a rinviare alla facoltà di disporre perizia di parte (facoltà che non deve essere confusa con quelle derivanti dall'art. 146 e dalla sua applicazione), appare già di primo acchito come carente nella motivazione; comunque, nel caso in esame è possibile entrare nel merito; - non è contestato (né contestabile) che l'ordinanza di perizia, sia in quanto tale sia con riferimento ai quesiti posti, possa essere oggetto di reclamo pur nell'ampia facoltà concessa al magistrato inquirente in merito alla scelta dei mezzi di prova (per tutte: sentenza 3 maggio 2004 in re U., GIAR 51.2004.1; sentenza 20 gennaio 2004 in re K., GIAR 751.2003.1); - nel caso in esame non è in discussione necessità, utilità, o fondamento della perizia ordinata; solo è questione della formulazione dei quesiti e della (conseguente) mancata ricezione delle proposte della difesa, nonché della assegnazione di un termine al perito; - giusta l'art. 146 cpv. 1 CPP, le parti hanno la facoltà di proporre quesiti propri in aggiunta a quelli proposti dal magistrato inquirente; tale facoltà comprende pure, per deduzione logica ed economia di giudizio, la facoltà di proporre aggiunte o modifiche; senza contare che i quesiti posti, in quanto tali, possono essere essi stessi oggetto di contestazione ex. art. 280 ss CPP (cfr. G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2226); - a norma del cpv 2 art. 13 CPS, se sussiste un serio dubbio (visto che la piena responsabilità è presunta - BJP 1987 n. 251, JT 1981 III 148)

sulla responsabilità dell'accusato al momento dei fatti, il giudice deve di principio ordinare una perizia psichiatrica, che dovrà ugualmente analizzare il grado di diminuzione della responsabilità (DTF 106 IV 241 cons. 1b); - nel caso in esame le proposte della difesa sono volte da un lato a chiarire che sul grado di responsabilità il perito non è limitato all'ipotesi di una responsabilità scemata; sebbene appaia come improbabile il rischio che la formulazione proposta possa indurre il perito a limitare la sua analisi ed il suo referto alla sola ipotesi di responsabilità scemata, è altrettanto vero che il quesito 1d si riferisce unicamente a tale ipotesi (art. 11 CP), senza indicarne le ragioni; - di conseguenza, per miglior chiarezza (è opportuno evitare anche elementi di possibile disturbo per la risposta ai quesiti: GIAR 19.7.2004, 274.2004.1) e considerato che quanto proposto dalla difesa in merito al quesito 3 non appare suscettibile compromettere il buon andamento dell'istruzione (né l'inquirente lo sostiene), le modifiche proposte debbono essere accettate; - anche l'aggiunta proposta per il quesito 4 deve essere accettata; qualora fossero accertati, in sede di perizia, elementi patologici atti a fondare un "pericolo di reiterazione" non si vede perché il perito non debba esprimersi anche sull'esistenza di possibilità di contenimento/trattamento degli stessi, nell'ottica dell'eventuale adozione di misure, foss'anche solo al momento del giudizio di merito (cfr. per analogia DTF 115 IV 90 e DTF 102 IV 74); anche questa richiesta di aggiunta deve essere accolta; - quanto al termine per rassegnare il referto, è la legge che impone al magistrato di impartirlo (art. 146 cpv. 2); la fissazione del termine è importante anche per determinare rispetto del principio di celerità, in particolare quando si è confrontati a persona in stato di detenzione; il magistrato inquirente non vi si può sottrarre; - non può comunque essere questo giudice a stabilire (in prima battuta) tale termine in luogo e vece dell'inquirente; - in conclusione, il reclamo é accolto (con la presente decisione definitiva a livello cantonale) nel senso che il Procuratore pubblico dovrà integrare ai quesiti posti le aggiunte proposte dalla difesa, così come formulate nell'AI 4.3), trasmetterle al perito assegnandogli un termine adeguato per la consegna del referto; P.Q.M. viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 221 CP, 57, 58, 142 ss. 146, 147, 280 ss. CPP, nonché la tariffa giudiziaria, decide 1. Il reclamo è integralmente accolto, ai sensi dei considerandi. §. Di conseguenza l'incarto è ritornato al Procuratore pubblico per gli incumbenti derivanti dal presente giudizio. 2. La tassa di giustizia, fissata in FRS 300.-, e le spese di FRS 70.-, sono a carico dello Stato che rifonderà al reclamante FRS 300.- a titolo di ripetibili 3. Intimazione: giudice Edy Meli

## **E. 5**

Per quanto riguarda il turbamento della salute mentale, esiste una terapia appropriata che possa garantire un certo successo? Se sì, di quale terapia necessita, presso quale eventuale istituto e secondo quale modalità (stabile o ambulatoriale)?

## **E. 6**

Quali altri suggerimenti terapeutici e/o pratici consiglia il perito al fine di evitare in futuro nuove turbative dell'ordine pubblico da parte del periziando? - con scritto del 26 ottobre 2006 (ribadito il 31 ottobre 2006) la difesa ha chiesto al magistrato inquirente di modificare la formulazione dei quesiti 1a, 1b, 1c, facendo precedere la parola "scemata" da "assente o... ", e 1d, aggiungendo l'ipotesi di "irresponsabilità (art. 10 CP) " a quella di "scemata responsabilità (art. 11 CP)", nonché di aggiungere, al quesito 4, la richiesta di indicare " come può essere ovviato a tale pericolo, semmai dato "; inoltre, é stato chiesto al magistrato di assegnare al perito un termine per la consegna del referto (AI

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.